



Provincia di Siena

AVVISO

**alle Istituzioni Scolastiche di Secondo grado della provincia di Siena
per la presentazione di richieste di assistenza educativa scolastica rivolta a studenti
con disabilità – anno scolastico 2024/2025**

PREMESSA

La Provincia di Siena adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- della Legge Regionale n. 32/2002, e s.m.i, "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R e ss.mm., recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n.32";
- del D. Lgs. 112/1998 – "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" - Art. 139 co. 1 lettera c): *sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, i compiti e le funzioni concernenti:*
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- della Legge n. 104/1992 – "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- della Legge n. 56 del 7.04.2014 - "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" che nel disciplinare il nuovo ordinamento e le funzioni fondamentali delle province stabilisce che restino comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto e le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;
- della Legge di Stabilità n. 208/2015 – art. 1 comma 947;
- del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 - "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", art. 3 comma 5 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 07/08/2019, n. 96 - "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»";
- del Decreto Interministeriale n. 182 del 29/12/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".
- del Decreto Interministeriale n. 153 del 01/08/2023 contenente disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ GENERALI

Il presente avviso riguarda la presentazione di richieste per il servizio di assistenza educativa scolastica a favore di studenti con disabilità certificata, iscritti nelle **Istituzioni Scolastiche di secondo grado** della Provincia di Siena – anno scolastico 2024/2025 - per i quali si renda necessario attivare l'intervento di Assistenza Educativa Scolastica, a seguito di specifici fabbisogni certificati e documentati (art. 3 e 4 della L. 104/92 - art. 3 del D. Lgs. 66/2017 e s.m.i.).

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è finalizzato alla conquista dell'autonomia fisica, comunicativa, relazionale e di apprendimento del soggetto cui l'intervento è rivolto, **ad esclusione degli interventi di assistenza di base**, che rimangono di competenza dell'istituzione scolastica.

Tale servizio si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica, attraverso attività di supporto finalizzata all'inclusione scolastica, principalmente nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti e comunque tale da rispondere alle specifiche esigenze dello studente. L'attività di supporto educativo può svolgersi anche durante le attività esterne programmate dalla scuola, quali, ad esempio, le uscite didattiche e/o PCTO.

Le attività previste si effettuano in un monte ore settimanale definito e all'interno dell'orario scolastico o di particolari progettualità, con un orario funzionale al piano educativo individuale.

ART. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste possono essere presentate dalle scuole superiori di secondo grado, aventi sede sul territorio della provincia di Siena, utilizzando la "SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA", allegata al presente documento.

La SCHEDA PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA deve contenere le informazioni sulle necessità di assistenza educativa in relazione ai bisogni di autonomia, comunicazione, relazione e apprendimento, rispetto ai quali vengono definiti:

gli obiettivi, le attività principali, le modalità operative, le risorse e la tempistica dell'intervento di assistenza educativa.

Le schede - debitamente compilate e firmate dal Dirigente Scolastico - **devono essere trasmesse a mezzo PEC entro il 15 luglio 2024, al seguente indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it.**

ART. 3 - LIVELLI E DIMENSIONI DI INTERVENTO

All'interno del processo di realizzazione del PEI, in collaborazione e in accordo con il personale docente, l'intervento del personale educativo-assistenziale privilegia quegli aspetti che sono maggiormente in grado di garantire e promuovere una reale inclusione dell'alunno/a con disabilità.

Il suo lavoro si articola su due livelli:

a) con l'alunno/a: l'intervento si esplica in azioni mirate al supporto individualizzato con la formulazione di proposte per rispondere ai reali bisogni dell'alunno/a;

b) sul contesto: l'intervento si pone come mediazione bidirezionale tra l'alunno/a con disabilità ed il suo contesto immediato (coetanei, gruppo classe, scuola, territorio).

Sono invece quattro le dimensioni in cui l'educatore/trice, in base alle indicazioni formulate in sede PEI, può sviluppare la propria azione di supporto:

a. DIMENSIONE: autonomia/orientamento - l'intervento, a partire dal profilo delle capacità dell'alunno/a, sviluppa percorsi educativi finalizzati all'acquisizione delle autonomie personali, quali:
- autonomie di base: (igiene e cura della persona, uso del denaro, ecc.);
- autonomia di movimento: (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente esterno, anche con la partecipazione a visite didattiche, ecc.);

b. DIMENSIONE: comunicazione/linguaggio - l'educatore/trice supporta l'alunno/a nell'apprendimento e nell'ampliamento delle forme di comunicazione adeguate alla sua situazione di disabilità, comprese le forme di linguaggio alternative o di comunicazione non verbale;

c. DIMENSIONE: relazione/interazione/socializzazione - l'educatore/trice facilita l'inserimento dell'alunno/a all'interno del gruppo classe, del gruppo dei pari, dell'intera scuola valorizzando situazioni e attività di tipo ludico, culturale, sportivo, ricreativo, ecc.

d. DIMENSIONE: cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento - l'educatore/trice collabora con gli insegnanti nel favorire lo sviluppo delle capacità metacognitive e dei contenuti didattici, in base alle possibilità di apprendimento espresse dall'alunno/a e alla progettazione didattica definita dal consiglio di classe.

L'educatore/trice, anche in collaborazione con il personale docente, realizza le attività indicate nella scheda di richiesta di attivazione del servizio, per le dimensioni individuate.

L'educatore/trice, di norma, è in servizio in tempi diversi da quelli del personale docente di sostegno, salvo quanto previsto dal PEI in merito a presenze che devono essere del tutto eccezionali e strettamente legate a un progetto e a necessità specifiche. L'intervento educativo, seppur distinto, deve essere collegato e interconnesso a quello specifico del personale docente.

ART. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

A seguito dell'istruttoria delle domande pervenute, effettuata dal competente Ufficio Provinciale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia provvede all'assegnazione del monte ore settimanale per ciascuno degli alunni segnalati, tramite apposita scheda, con riferimento alle disponibilità di bilancio.

Le risorse assegnate vengono conteggiate tenendo conto del costo orario di €. 22,00 (ventidue/00) previsto per l'educatore/trice. Il costo orario viene indicativamente quantificato in base al CCNL – Cooperative Sociali 2023-2025, categoria D1 - D3 a tempo determinato e/o indeterminato.

Non saranno assegnate risorse per gli alunni che già usufruiscono del servizio di assistenza educativa scolastica.

La Provincia, in fase di assegnazione dei finanziamenti, provvederà, sulla base delle richieste pervenute e delle risorse finanziarie disponibili, ad una eventuale integrazione delle somme destinate all'attivazione del servizio di assistenza educativa, o, se del caso, alla riduzione proporzionale dei finanziamenti richiesti da parte dei singoli Istituti scolastici.

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste pervenute nei termini di cui al presente avviso saranno valutate secondo i seguenti criteri:

- coerenza con le attività previste nel PEI;
- rispondenza tra le difficoltà riscontrate nelle varie dimensioni e gli interventi proposti;
- chiara definizione degli interventi proposti e loro individualizzazione, finalizzata a soddisfare le esigenze derivanti dalla tipologia di disabilità di ciascun alunno/a;
- rapporto funzionale tra ore di frequenza dell'alunno/a con disabilità e ore di intervento richieste.

L'esito delle richieste verrà comunicato, a mezzo PEC, agli Istituti Scolastici interessati, che provvederanno a reclutare gli operatori da destinare all'erogazione del servizio di assistenza educativa.

ART. 5 - DURATA

Gli interventi di assistenza educativa potranno essere erogati entro l'anno scolastico 2024 - 2025, con scadenza 30 giugno 2025, salvo interventi di continuità e/o piani PCTO, da effettuarsi successivamente a tale scadenza e comunque ascrivibili all'anno scolastico 2024 -2025.

ART. 6 - VERIFICA DELL'INTERVENTO

La verifica dell'andamento dell'intervento individualizzato viene svolta dall'educatore/trice, in collaborazione con il personale docente, almeno due volte per il periodo di riferimento:

a) verifica intermedia: alla data del 28 febbraio 2025, l'educatore/trice predispone una relazione di valutazione sull'intervento svolto fino a quel momento, contenente inoltre le osservazioni e le indicazioni per lo svolgimento delle attività da realizzare nei mesi successivi;

b) verifica finale: entro il 30 giugno 2025, l'educatore/trice dovrà predisporre una relazione di valutazione finale sull'intervento svolto, fornendo inoltre proposte e indicazioni per l'eventuale programmazione del successivo anno scolastico, fatti salvi gli interventi di continuità e/o PCTO, di cui al precedente art. 5, che saranno rendicontati a conclusione dell'attività.

E' prerogativa della Provincia sospendere e/o annullare il servizio qualora riscontrasse una non conformità dell'intervento educativo rispetto al Piano e agli obiettivi indicati nella scheda di attivazione del servizio.

ART. 7 - ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL SOGGETTO FINANZIATO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Gli Istituti Scolastici assegnatari dei finanziamenti dovranno attenersi scrupolosamente alle modalità di utilizzo degli stessi, indicati nella scheda di presentazione della richiesta.

Le inadempienze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente o l'inadeguatezza/non corrispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nella richiesta, comporteranno il non riconoscimento delle attività svolte e l'eventuale revoca del finanziamento.

Il finanziamento sarà erogato secondo i tempi e le modalità di seguito previste:

- primo acconto pari al 30% del finanziamento concesso: sarà liquidato **alla data di comunicazione di avvio degli interventi** da parte degli Istituti assegnatari;
- secondo acconto, fino alla concorrenza massima del 20% delle risorse assegnate: sarà liquidato alla data di presentazione della relazione di verifica intermedia - 28 febbraio 2025 (di cui all'art. 6 lettera a).

Per il calcolo del secondo acconto, da erogare fino ad un massimo del 20% delle risorse assegnate, si terrà conto del numero di ore effettivamente svolte alla data del 28 febbraio e dell'ammontare del primo acconto, se già liquidato;

- saldo: sarà liquidato alla conclusione delle attività, previa consegna della relazione finale (di cui all'art. 6 – lettera b) sulle attività e numero delle ore effettivamente svolte e rendiconto delle spese sostenute per garantire il servizio di assistenza.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti dal Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Siena: provincia.siena@postacert.toscana.it.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile della presente istruttoria è la funzionaria con incarico di elevata qualificazione assegnata al servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Formazione e Contenzioso", Dott.ssa Roberta Guerri.

ART. 10 - INFORMAZIONI SULL'AVVISO

Il presente avviso, che sarà inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche di secondo grado del territorio provinciale, è reperibile in internet nel sito della Provincia di Siena all'indirizzo: www.provincia.siena.it Sezione "Gare e Avvisi" – "Bandi diversi, manifestazioni di interesse, avvisi". Informazioni possono inoltre essere richieste esclusivamente via email a: istruzione@provincia.siena.it